

# LA COSTITUZIONE E LA CORTE COSTITUZIONALE

Istituto professionale “Carlo Urbani”

Ostia -13 febbraio 2019

Con l’incontro di oggi inizia il nuovo “Viaggio” in Italia nelle scuole delle Corte Costituzionale.

1. Il “Viaggio” è una metafora che rappresenta l’incontro dei giudici della Corte con i ragazzi delle scuole di tutte le regioni d’Italia.

Il primo Viaggio si è svolto l’anno scorso. È iniziato a gennaio 2018 e si è concluso a fine maggio, dopo 36 tappe in altrettanti Istituti scolastici di ogni tipo (licei classici, scientifici, multidisciplinari, istituti tecnici), situati nelle principali città italiane.

È stata un’iniziativa senza precedenti, che ha avuto come protagonisti non solo i giudici della Corte ma anche i 7.410 studenti incontrati nel lungo itinerario “costituzionale”.

I quindici giudici della Corte (per l’esattezza quattordici più il presidente, che sarei io) per lo più anziani signori (ma c’è anche qualche giudice relativamente giovane) sono partiti da Roma per recarsi in tutte le regioni, dall’estremo nord all’estremo sud dell’Italia e nelle isole, Sicilia e Sardegna, sono stati accolti nelle scuole, come oggi voi accogliete me, per parlare della Costituzione e per discuterne con i ragazzi.

Il nostro è stato innanzi tutto un racconto della Costituzione: come è nata, dalle macerie di una guerra disastrosa, dopo il fascismo e dopo la soppressione della democrazia e le leggi razziali, chi erano i padri

costituenti, quali erano i loro obiettivi e come, anche attraverso l'opera della Corte costituzionale, la Costituzione in questi settanta anni ha accompagnato e favorito l'evoluzione del Paese.

E i ragazzi hanno capito che il nostro non era un discorso retorico, che la Costituzione non è una legge come le altre, sia pure posta a un livello superiore, ma qualcosa di diverso, per come è nata e per quello che significa, un lascito dei costituenti, cioè delle persone che hanno scritto la Costituzione, che sta a noi, e soprattutto ai giovani, custodire e conservare.

Noi delle vecchie generazioni la nascita della Costituzione la sentivamo vicina e in qualche modo ne abbiamo respirato i valori e li abbiamo fatti nostri.

Per voi non è così. Oggi settanta anni, anzi settantuno, tanti ne sono passati dal momento della sua entrata in vigore, sono un tempo immenso: il 1948 era un altro mondo, così la Costituzione vi appare come una vecchia signora, di cui, e non sempre, si sente parlare bene ma in ogni caso fuori dal tempo e forse anche un po' fuori dalla realtà.

Non è così, e noi con questi incontri vogliamo farvi capire che quella signora non è vecchia, ma solo matura e in perfetta forma, arricchita dall'esperienza accumulata in questi anni ma soprattutto ricca dell'esperienza che le hanno trasmesso i suoi genitori, i cosiddetti padri costituenti, e della passione con la quale è stata generata.

Perciò il mio discorso può apparirvi un elogio della Costituzione, ma non sarà un elogio di circostanza, fatto di belle e vuote parole, perché il valore e il significato della Costituzione cercherò di farli emergere dai fatti, dai suoi contenuti e da quello che ha rappresentato per l'Italia in questi settanta anni.

Di tutto questo con semplicità intendo parlare, nella speranza di riuscire a trammettervi le mie convinzioni e i miei sentimenti per questa legge fondamentale, che ha accompagnato la nascita della Repubblica e ne costituisce il fondamento.

## **2. La nascita della Costituzione.**

Dunque, dicevo, la Costituzione ha compiuto settantuno anni, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo essere stata promulgata dal Capo dello Stato il 27 dicembre 1947.

Il 2 giugno 1946, quando il Paese portava ancora i segni tremendi lasciati dalla guerra, gli italiani erano stati chiamati alle urne, oltre che per il *referendum* istituzionale tra repubblica e monarchia, che avrebbe segnato la fine della monarchia, anche per eleggere i membri dell'Assemblea costituente, che avrebbe dovuto dare all'Italia la nuova Costituzione, una Carta fondamentale con il compito non solo di ripristinare i diritti e le libertà che il regime fascista aveva soppresso o limitato ma anche di disegnare un nuovo modello di Stato.

È dalle macerie materiali e umane di quegli anni che è nata la nostra Costituzione.

L'assemblea costituente si era riunita per la prima volta a Montecitorio il 25 giugno 1946 e ne facevano parte eminenti uomini della politica e della cultura, che rappresentavano la più alta intelligenza del Paese, molti venivano dall'esilio e molti avevano subito le persecuzioni fasciste, uomini con orientamenti politici e culturali diversi, di matrice liberale, cattolica o

marxista, che pure riuscirono a superare le diversità esistenti tra loro e a costruire insieme un testo normativo equilibrato, in cui tutti potessero sentirsi garantiti e riconoscersi, cosicché, dopo un anno e mezzo di lavori intensi e appassionati, il 22 dicembre 1947 la nuova Carta costituzionale era finalmente approvata.

A giudicare con l'esperienza di oggi quel risultato sembra un miracolo. Se si considerano i lavori di revisione portati inutilmente avanti in questi ultimi anni ci si chiede come sia stato possibile che in un anno e mezzo i costituenti, superando tutti i contrasti e tutte le divisioni, siano riusciti ad approvare un testo della completezza e della qualità della nostra Costituzione.

E lo hanno approvato a grande maggioranza, con 458 voti favorevoli, 62 contrari e nessun astenuto. Eppure erano tempi di grandi contrasti e di forti passioni politiche, in cui si contrapponevano due mondi, quello comunista e quello occidentale e in cui si contendevano il terreno le diverse ideologie liberale, cattolica e comunista.

I costituenti sono riusciti a permeare la Carta costituzionale con tutte e tre le ideologie e a realizzare un sistema in cui tutti potessero riconoscersi e che garantisse sufficientemente tutti. Hanno raggiunto questo traguardo perché era comune l'intento di dare al Paese una Carta che gli potesse assicurare un futuro di democrazia e questo intento hanno fatto prevalere su ogni prospettiva di parte.

Meuccio Ruini, presidente del Comitato dei 75, nel prendere la parola per ultimo, prima della votazione finale, ebbe tra l'altro a rilevare che il numero dei costituenti (550), nonostante gli inconvenienti, aveva avuto «*anche un*

*vantaggio: che tutti i rappresentanti del popolo, tutte le correnti del popolo da essi rappresentate possono dire: questa Costituzione è mia, perché l'ho discussa e vi ho messo qualcosa».*

Sarebbe bello se potessimo ritrovare uno spirito del genere almeno nei momenti che per la vita del Paese risultano fondamentali.

### **3. La Costituzione**

Il frutto di quegli appassionati lavori è stato un testo costituzionale nuovo per la sua impostazione di fondo e per i suoi contenuti. Sono state superate le precedenti carte dei diritti di tipo liberale, incentrate sull'individuo, considerato isolatamente, e, accanto ai diritti e alle libertà individuali, è stato delineato, in un ordinamento pluralistico, quell'insieme di rapporti, familiari, sociali ed economici in cui vive la persona.

Si è parlato di piramide rovesciata perché alla base della costruzione normativa è stata collocata la persona, la singola persona e su di lei, direi più esattamente partendo da lei, è stato ricostruito tutto l'ordinamento costituzionale.

Sotto questo aspetto è fondamentale l'art. 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Questa disposizione – si è detto – *«rovescia l'ottocentesca priorità dello Stato (...) e identifica nella persona umana il valore base del sistema positivo, destinato ad operare non solo nel rapporto tra Stato e singolo, ma*

*anche nella determinazione dei modi e dei fini dell'articolazione democratica cui si ispira l'organizzazione dei pubblici poteri» (G. AMATO).*

Quindi un nuovo Stato, in funzione del cittadino, e non un cittadino in funzione dello Stato

L'art. 2 si salda con l'art. 3 della Costituzione, che nel primo comma stabilisce: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Questo riconoscimento, tipico delle Costituzioni di tipo liberale, però non basta, e il Costituente ne è consapevole; non basta perché nella realtà le condizioni personali e sociali possono rendere le persone ineguali, ed è per questa ragione che subito dopo, nel secondo comma, l'art. 3 aggiunge: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Dunque dall'eguaglianza formale all'eguaglianza, almeno tendenzialmente, sostanziale.

Quello di promuovere questo passaggio è il compito che il costituente ha assegnato alla Repubblica, cioè alle istituzioni, a tutte le istituzioni per la parte che a ciascuna di esse compete.

La persona alla base del disegno costituzionale non costituisce però un mero individuo, un soggetto isolato, come era nella concezione individualistica delle carte ottocentesche dei diritti, ma è vista come un

centro di relazioni personali; è vista cioè nella sua dimensione familiare e sociale, o più esattamente, per usare la formula dell'art. 2 «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

E queste formazioni trovano poi il loro riconoscimento negli articoli che seguono, dalle organizzazioni religiose (artt. 8 e 20), alle associazioni (art. 18), alla famiglia (artt. 29, 30 e 31), alle associazioni sindacali (art. 39) e ai partiti politici (art. 50).

Si è giustamente detto che non poteva non essere così, perché il Costituente non ha operato immaginando di imporre un suo modello ma facendo riferimento alla società così come vive nella realtà, e dunque ha delineato una società libera di autoregolarsi.

E centralità della persona non significa egoismo, perché uno dei fondamentali principi costituzionali è costituito dalla solidarietà, che l'art. 2 indica come un dovere inderogabile, visto non come il frutto di un'imposizione ma come l'effetto di una naturale interrelazione e di una conseguente proiezione verso gli altri.

Ed è in questa prospettiva che il solidarismo deve improntare di sé le istituzioni.

Dopo aver posto i principi fondamentali (artt. 1-12), la Costituzione si articola in due parti, la prima relativa ai "Diritti e doveri" e la seconda relativa all'"Ordinamento della Repubblica".

Dunque non solo diritti ma anche doveri, da quello già ricordato della solidarietà a quello di concorrere alle spese pubbliche (art. 53), a quello di difendere la Patria (art. 52), a quello di essere fedele alla Repubblica e di

osservarne la Costituzione e le leggi (art. 54), a tutti quelli più specifici che rappresentano il lato passivo dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

Diritti e doveri inseriti in una situazione dinamica, che ha consentito alla Costituzione di essere in questi settanta anni un motore del cambiamento, sia per opera del legislatore, sia anche, lo vedremo dopo, per opera della Corte costituzionale.

Diritti e doveri riconducibili a principi e a valori, in un contesto che per la persona costituisce una protezione, uno scudo nei confronti dei poteri dello Stato, che neppure il legislatore può violare.

Ancora di recente, il Presidente della Repubblica Mattarella, sottolineando la saggezza dei Padri costituenti, ha ricordato (nel ricevere l'11 ottobre scorso al Quirinale alcuni studenti delle scuole secondarie di secondo grado) come la nostra Costituzione abbia consentito di superare momenti molto difficili nella storia del Paese proprio perché «ha creato una condizione di equilibri», «un sistema complesso di pesi e contrappesi», per evitare che l'esercizio del potere possa «provocare il rischio di fare inebriare, di perderne il senso del servizio e di fare invece acquisire il senso del dominio nell'esercizio del potere».

E in questo gioco di pesi e contrappesi vive il principio della separazione dei poteri: intendendo, però, quest'ultimo non già solo come criterio meramente organizzativo o “ingegneristico”, ma come principio di valore etico oltre che politico. Esso appare, infatti, destinato a costruire un meccanismo istituzionale in grado di scongiurare anche formalmente il pericolo degli “eccessi”, ma soprattutto diretto ad impedire che, nella sostanza, qualsiasi potere si comporti come se fosse onnipotente.

Questa è la forza della Costituzione.

È una “superlegge”, che non può essere modificata da una legge ordinaria. In precedenza il regime fascista non aveva trovato ostacoli nella realizzazione della sua legislazione, sostanzialmente eversiva, perché lo Statuto vigente era una legge come le altre e quindi ben poteva essere modificato dalle leggi successive.

Ora non è più così, l’art. 138 della Costituzione prevede un procedimento complesso e maggioranze qualificate, che rende difficile l’approvazione di leggi di revisione costituzionale e può concludersi con un *referendum*, che può negargli l’approvazione.

Ricordiamo tutti che l’ultima legge di revisione costituzionale, dopo essere giunta faticosamente all’approvazione, è stata cancellata dal *referendum* del dicembre 2016.

È da aggiungere che anche la revisione costituzionale regolata dall’art. 138 non è senza limiti, perché ci sono dei “principi supremi” che non possano in alcun modo essere violati (sentenza n. 1146 del 1988), rappresentano degli elementi identitari la cui soppressione o violazione comporterebbe non già una revisione della Costituzione ma un suo inconcepibile mutamento radicale.

Per la persona la Costituzione non è solo una protezione ma è anche un punto di riferimento e una guida. Ricordo che Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte costituzionale era solito dire, con un’immagine, che la Costituzione è il breviario del cittadino, da tenere sempre a portata di mano sul comodino.

A me piace considerare la Costituzione uno scudo; è una parola che uso spesso perché nella prospettiva del cittadino, e non solo di questo, ma più in generale di ogni persona che vive in Italia, la Costituzione rappresenta innanzi tutto una protezione, una protezione contro gli abusi del potere e contro la violazione dei diritti, ma anche un sistema di tutele apprestate per la persona, come quelle sanitarie, assistenziali e previdenziali.

In occasione di questo secondo “Viaggio” nelle scuole abbiamo individuato alcune parole della Costituzione particolarmente significative (libertà, solidarietà, salute, lavoro, uguaglianza, giustizia, responsabilità, ecc.) e ognuno di noi ne ha dovuta scegliere una da commentare. Io ho scelto “diritto di difesa” proprio perché evocava la mia idea di scudo, di protezione.

Questo diritto, previsto dall’art. 24, secondo comma (“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”), può apparire marginale rispetto ad altri diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di manifestazione del pensiero, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto di proprietà ecc., eppure credo che non sia meno fondamentale di questi, perché ne costituisce il presidio e la garanzia.

Tutti gli altri diritti sarebbero esposti a lesioni ingiustificate se chi le subisce non potesse difendersi attraverso un processo e nel processo.

In ogni processo, in quello penale, in quello civile o in quello amministrativo. Ma è soprattutto al processo penale che il diritto di difesa fa immediatamente pensare e riflettere sulla necessità che ne sia anche garantita l’effettività.

Non basta che l'imputato abbia la facoltà di nominare un difensore e che possa, anche attraverso il difensore, prospettare le sue tesi difensive. Perché il diritto di difesa sia effettivo occorre altro. Occorre innanzi tutto, come prevede il terzo comma dello stesso articolo 24, che all'imputato non abbiente sia assicurato un difensore a spese dello Stato.

Occorre inoltre che l'imputato possa difendersi non solo parlando ma anche e soprattutto provando, e cioè che, da un lato, egli abbia il diritto di far assumere dal giudice le prove a suo favore e, dall'altro, che le prove contro di lui vengano assunte in contraddittorio, anziché, come di fatto accadeva prima dell'entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, formate in solitudine nel corso dell'istruzione.

È da aggiungere che la difesa può compiere appieno la sua funzione solo in un corretto contesto processuale, cioè, come prevede l'art. 111, terzo comma, "nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale".

Inoltre tutto il processo penale deve svolgersi nel presupposto della non colpevolezza dell'imputato (art. 27, secondo comma, Cost.), perché ove venisse meno questa presunzione il processo sarebbe falsato; non vi sarebbe parità tra accusa e difesa e questa non si troverebbe realmente a contrastare l'accusa, come è nella logica di una difesa, ma dovrebbe impegnarsi per riuscire a vincere un pregiudizio contrario.

A ben vedere l'effettivo contenuto di ogni diritto, e non solo del diritto di difesa, risulta non solo dalla sua enunciazione ma anche e soprattutto dal contesto in cui è collocato e vive, e se lo si vuole mantenere integro è necessario che tutto quel contesto non venga alterato.

Ad esempio, il diritto di difesa per esplicitarsi in modo corretto ed efficace richiede che il processo sia condotto da un giudice terzo e indipendente. È sufficiente che si modifichino le leggi che garantiscono queste qualità del giudice perché il diritto di difesa divenga meno incisivo o risulti sostanzialmente frustrato.

È per questa ragione che la Costituzione mi appare come una macchina complessa, un orologio di precisione, che è meglio non modificare, perché qualunque modificazione, se non ben congegnata, può alterare profondamente il funzionamento della macchina, qualunque rotellina cambiata dell'orologio può fargli perdere la precisione.

#### **4. La Corte costituzionale**

Tra le novità della Costituzione più significative per l'epoca era anche l'istituzione della Corte costituzionale, una Corte che ha il compito di verificare la conformità di una legge ordinaria alla legge fondamentale.

Le Corti costituzionali sono istituzioni create in tempi relativamente recenti e quando si stava elaborando la Costituzione qualcuno la considerò una bizzarria. Sembrava strano che un organismo composto da persone non nominate direttamente dal popolo potesse giudicare e porre nel nulla leggi approvate dal Parlamento.

Le Corti costituzionali nascono da un'esigenza di garanzia: quella che la legge ordinaria non violi la Costituzione, nell'ovvio presupposto che la Costituzione sia una legge superiore e che non possa essere modificata da una legge ordinaria.

A questa funzione delle Corti costituzionali quali "giudici delle leggi" se ne sono aggiunte altre, tutte in genere accomunate dallo scopo di meglio assicurare l'osservanza delle norme costituzionali: fondamentale quella di risolvere le controversie fra lo Stato centrale e gli Stati federati o le Comunità territoriali (come le Regioni) garantendo l'equilibrio tra i poteri centrali e quelli periferici, e quella di risolvere i conflitti fra diversi poteri dello Stato.

La Corte è un arbitro e da arbitro deve comportarsi, anche quando, per il suo ruolo, sulla scena politica diventa necessariamente un protagonista.

È un protagonista che non deve mai trasformarsi in una parte.

Un giudizio sulle leggi non è un giudizio politico, ma è un giudizio sulla politica legislativa e sul suo rapporto con la Costituzione, e dalle decisioni della Corte la politica finisce con l'essere condizionata, rispetto sia alle leggi che ne hanno formato oggetto, sia alle leggi future.

Un esempio chiarissimo di ciò è rappresentato dalle pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità di due leggi elettorali (sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017). Queste decisioni, e soprattutto la prima, non solo hanno creato una situazione di difficoltà per il Parlamento ma lo hanno necessariamente orientato nel disegno della nuova legge elettorale. Questa infatti per raggiungere gli obiettivi perseguiti ha dovuto tenere conto delle indicazioni della Corte, in modo da evitare di incorrere nuovamente nell'incostituzionalità.

La sentenza n. 1 del 2014 è risultata particolarmente invasiva: ha originato un dubbio sulla stessa legittimazione del Parlamento eletto in base alla legge dichiarata incostituzionale, dubbio poi superato; e ha dato luogo a una nuova

e diversa legge elettorale, ricostruita eliminando le norme dichiarate incostituzionali: il cosiddetto *consultellum*.

Nonostante l'invasività dell'intervento la Corte non è venuta meno al suo ruolo di arbitro. Ha riscontrato un contrasto tra alcune norme della legge elettorale e alcuni principi della Costituzione e lo ha dichiarato.

Talvolta accade che le decisioni dell'arbitro determinino il risultato della partita ma non per questo egli cessa di essere un arbitro.

È un arbitro che deve conoscere le idee, i sentimenti e gli umori che si agitano ed eventualmente dominano nel Paese, ma non deve necessariamente farsi guidare da questi nei suoi giudizi sulle leggi. Le sue direttrici la Corte non può che trarle dalla Costituzione riaffermando le regole fondamentali della democrazia, della libertà e dell'eguaglianza, e i diritti che le accompagnano.

Si tratta di regole da osservare non solo perché sono scritte nella Costituzione ma anche e soprattutto perché sono profondamente giuste. Sono espressione di principi e valori ai quali si sono ispirati i nostri Padri costituenti, nel ricordo vivo dell'esperienza tremenda che loro e l'Italia avevano vissuto, e lo hanno fatto anche perché vicende e sofferenze di quel genere non avessero a ripetersi.

## **5. Attualità della Costituzione.**

Possiamo dire che la Costituzione ha settanta anni ma non li dimostra; ha un corpo ancora fresco e giovane, privo di quelle rughe che con l'età anche le leggi molto spesso non riescono a nascondere.

Credo che anche nella Parte Seconda la Costituzione, nelle sue linee fondamentali, sia ancora attuale, benché da anni si susseguano iniziative di vario genere per una sua profonda revisione. Come se la Costituzione ne avesse urgente bisogno e se le inefficienze e le difficoltà che talvolta emergono nel funzionamento delle istituzioni fossero agevolmente superabili con un semplice cambiamento di regole.

Solo per citare alcune di queste iniziative ricordo il c.d. “decalogo Spadolini” del 1982, la commissione presieduta da Aldo Bozzi del 1983, il messaggio del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga del 1991, la commissione presieduta da Ciriaco De Mita, prima, e da Nilde Iotti, dopo, del 1993, il comitato di studio presieduto da Francesco Speroni, la commissione presieduta da Massimo D’Alema, la legge n. 1 del 2003, che ha modificato l’intero titolo V della Costituzione, la “bozza di Lorenzago”, seguita da un disegno di legge approvato dal Parlamento ma bocciato dal *referendum* svoltosi nel 2006, il gruppo di dieci esperti nominati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la commissione nominata dal Governo Letta ed infine il disegno di legge del Governo Renzi approvato dal Parlamento ma respinto nel *referendum* del 4 dicembre del 2016.

Una Costituzione non può essere il frutto solo di sapienti ingegnerie costituzionali, ma deve nascere da eventi costituenti, come la nostra è nata dalle macerie materiali e umane lasciate dalla guerra e dal fascismo e da un lavoro comune di uomini eminenti della cultura e della politica.

Parlare di attualità della Costituzione non significa fare una dichiarazione di conservatorismo od opporsi pregiudizialmente a qualsiasi riforma.

Attualità vuol dire vitalità, efficacia, capacità di essere attivi e di liberare energie. Vuol dire modernità, nel senso di appartenenza al nostro tempo anche di cose che vengono prima di noi.

L'attualità della Costituzione sta nell'armonia tra stabilità e mutamento dei suoi contenuti, dei suoi valori e, se si può dire, delle sue atmosfere: dove stabilità – va chiarito – non significa immobilità e mutamento non significa stravolgimento ma ponderata revisione.

La nostra Costituzione è il frutto di un compromesso alto perché vi sono confluiti i valori delle diverse forze politiche presenti nel Paese, e quindi della società intera, consegnati a un processo di attuazione che nel tempo li ha rinnovati e trasformati.

Essa non ha ingessato le dinamiche sociali nella gabbia di una precostituita idea di bene comune, ma ha posto le premesse per uno sviluppo, mediato dalla legge e sorvegliato dalla Corte costituzionale, nelle diverse direzioni possibili.

La stabilità di una nazione si deve alla stabilità della sua Costituzione.

E la stabilità della nostra Costituzione dipende dalla sua capacità di adeguarsi ai mutamenti sociali e di ringiovanire con essi.

Le Costituzioni che sono durate a lungo hanno avuto la possibilità di mutare insieme con la società, e sono perciò paradossalmente al contempo più nuove e più sperimentate di Costituzioni create dalla penna di brillanti giuristi, ma le cui sorti sono incerte.

Al di là del merito dei vasti progetti di riforma costituzionale sottoposti a *referendum* confermativo, merito che ovviamente non è qui in discussione, resta il fatto che le ampie maggioranze di elettori contrari mostrano una fiducia del corpo sociale nell'attuale Costituzione, fiducia che è la prima assicurazione di buona vita per ogni Costituzione, ed è quindi un valore in sé.

Continue revisioni della Costituzione, per inseguire idee settoriali di miglioramento, rischiano di avere un impatto sistemico assai grave, scuotendo il consenso sull'intero impianto costituzionale, che finisce per essere percepito come una componente ondivaga dell'ordinamento, al pari di una qualunque legge ordinaria, che viene modificata a seconda delle esigenze e degli umori del momento.

Vi è ancora un punto che ovviamente mi sta a cuore e riguarda la Corte costituzionale come organo di garanzia.

Esercitando, con prudenza, le opportune ponderazioni e i necessari bilanciamenti, la Corte contribuisce ad elaborare, attraverso un inesausto processo "emendativo", ulteriori possibilità di tutela rispetto a quelle già adottate; o, nei giudizi sui conflitti di attribuzione, ridetermina gli equilibri tra i poteri o tra gli enti secondo l'ordine costituzionale delle competenze.

Per concludere non posso non ricordare che nei suoi 70 anni di vita la Costituzione ha saputo governare e guidare il Paese, accompagnandolo nella sua evoluzione, ha risolto crisi costituzionali che non sarebbero state neppure immaginabili nel 1948 ed è divenuta un patrimonio condiviso da conservare e da proteggere.